

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: LP - Lavori Pubblici****Protocollo: 63183.63183/2023****Determinazione n. 2490 del 19/09/2024**

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO LOC. MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI. CODICE CUP I61B21001750001 - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE OG1 E OG11

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2021, pubblicato su GURI, serie generale n. 56, è stata definita l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022);
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 il Comune di Mantova ha provveduto, in data 31/05/2021 alla candidatura al Bando di Rigenerazione urbana di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, di n. 17 interventi, tra i quali l'intervento in oggetto;
- L'Intervento FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' – QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO LOC. MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI”, ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con **Decisione di esecuzione** (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa L'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che: *“L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”. Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).*

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.” Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo **M5C2-12** di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all'**Indicatore Comune RISPARI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA** in MWh/anno. Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non contribuiscono **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

- Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 “*Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1. del 04/04/2022*” sono stati assegnati al Comune di Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate in data 31/05/2021;
- Tutti gli interventi proposti sono stati ammessi a finanziamento e con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL n. 0081528 del 09/05/2022 e n. 0081513 del 09/05/2022) – i singoli atti convenzionali d'obbligo;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnica ed economica degli interventi finanziati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, ai fini della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 annualità 2022;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica dell'opera “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO X LOCALITA' MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI”;
- L'intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell'Interno secondo la linea : M5C2 Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- L'art. 2 dell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno “*Termini di attuazione del progetto, milestone e target*” prevede i seguenti impegni da parte del Comune di Mantova in qualità di soggetto attuatore:
 - a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023;
 - b) Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024;
 - c) Terminare i lavori entro il 31/03/2026

RICHIAMATE:

-la determinazione n. 2730 del 03/11/2022, con la quale si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. *Decreto Semplificazioni*) convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, provvedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di concorrenti da invitare alla gara da svolgersi in modalità telematica mediante Piattaforma Sintel, per l'affidamento dell'intervento NEXT GENERATION EU - PNRR – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE– RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO LOC. MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI – CUP I61B21001750001 per l'importo presunto di Euro 715.000,00, di cui Euro 700.000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- la determinazione dirigenziale n. 622 del 07/03/2023 con la quale a seguito di procedura negoziata di cui sopra si affidano alla ditta RU.MA COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO, con sede in Pagani (SA), Via Carmine n. 65, C.F. RSSNTN74A09G230G, P.IVA 05143480654 che ha offerto lo sconto del 16,749 % (pari

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

ad Euro 125.596,778), per l'importo di Euro 624.279,5, a cui si aggiungono Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 639.279,5 oltre IVA.

CONSIDERATO che in data 12/05/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Mantova e la ditta RU.MA COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO, con sede in Pagani (SA) il contratto d'appalto Rep. N. 32329, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 15/5/2023 al n. 5791, Serie 1T, relativo a "NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO LOC. MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI";

ATTESO che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l'Ing. Simone Stancari, in servizio presso questo Settore;

CONSIDERATO che a seguito di stanza presentata dal Sig. Russo Antonio, legale rappresentante della ditta RU.MA COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO, con sede in Pagani (SA), acquisita agli atti del Prot. Com.le col n. 63183/2023, con la quale chiede, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'autorizzazione a subappaltare le opere relative alle categorie OG1 e OG11, meglio individuate nell'allegato alla richiesta di autorizzazione stessa conservata agli atti, a favore della ditta C.S.W.B. S.R.L. con sede in Brescia (BS), Via del Mella n. 52/B, C.F. e P.IVA: 03539100986, per l'importo di Euro 387.335,49, di cui Euro 9.859,53 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, a seguito delle verifiche di legge, con determinazione dirigenziale n. 1956 del 13/07/2023 è stata rilasciata la relativa autorizzazione;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Antonio Russo, legale rappresentante della società RU.MA COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO, con sede in Pagani (SA), acquisita agli atti del Prot. Com.le n. 99835/2024, volta a chiedere, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'autorizzazione all'estensione dell'importo del subappalto autorizzato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1956/2023, innalzando l'importo da Euro 387.335,49 a Euro 434.562,49, di cui Euro 10.284,53 per costi per la sicurezza, al netto dell'IVA di legge, a fronte della necessità di realizzare alcune lavorazioni suppletive sia di carattere edile che impiantistico per rendere più funzionale l'opera nel suo complesso;

ACCERTATO che il Sig. Antonio Russo, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, sopra citata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

ATTESO che RU.MA COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO, con sede in Pagani (SA), Via Carmine n. 65, C.F. RSSNTN74A09G230G, P.IVA 05143480654, all'atto dell'offerta di gara, ha indicato nella dichiarazione allegata alla Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 le seguenti lavorazioni da affidare in subappalto: "... lavorazioni edili OG1 e ... impiantistiche riconducibili alla categoria OG11", così come espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Sig. Antonio Russo, legale rappresentante della società RU.MA COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO, con sede in Pagani (SA), Via Carmine n. 65, C.F. RSSNTN74A09G230G, P.IVA 05143480654, ha dichiarato che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento risultante dalle lavorazioni affidate in subappalto alla ditta C.S.W.B. S.R.L. con sede in Brescia (BS), viene corrisposto direttamente dalla stazione appaltante alla stessa C.S.W.B. S.R.L. con sede in Brescia (BS), come indicato nel contratto di subappalto stipulato tra la ditta RU.MA COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO, con sede in Pagani (SA) e C.S.W.B. S.R.L. con sede in Brescia (BS), agli atti;

PREMESSO che, come da consolidata giurisprudenza, e come altresì ribadito dall'ANAC, dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra stazione appaltante e subappaltatore, pertanto la possibilità di pagare direttamente si configura esclusivamente come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la stazione appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

RICHIAMATO l'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la disciplina fiscale prevista dal DPR 633/1972 e s.m.i. per il pagamento diretto delle prestazioni rese dai subappaltatori;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione all'estensione del subappalto;

DATO ATTO che:

- risultano effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla ditta C.S.W.B. S.R.L. con sede in Brescia (BS), in particolare in ordine a: regolarità contributiva INPS/INAIL/CNCE (DURC in atti), certificati del Casellario Giudiziale, annotazioni casellario informatico, assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato e di situazioni di liquidazione giudiziale, regolarità fiscale, ottemperanza L.68/99, Attestato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA), documenti tutti conservati agli atti di questo Settore;
- il Responsabile del Procedimento, Ing. Simone Stancari, ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio;
- l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;
- in data 18/09/2024, PR-BSUTG-INGRESSO 0060949-20240918, è stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, alla Prefettura di Brescia. attraverso la BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia a comprova dell'insussistenza in capo alla ditta C.S.W.B. S.R.L. con sede in Brescia (BS) di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs 159/2011 e che la stessa a tutt'oggi non risulta ancora pervenuta;

PRESO ATTO che:

- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

PRECISATO che il legale rappresentante della ditta C.S.W.B. S.R.L. con sede in Brescia (BS), si è, altresì, impegnato, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato con l'Appaltatore, nonché mediante espresse dichiarazioni, a rispettare le ulteriori condizionalità PNRR, il principio DNSH, l'assenza del conflitto di interessi e l'identificazione del Titolare Effettivo, tutto conservato agli atti di questo Settore;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 76 del 20/12/2023, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e il Bilancio di Previsione 2024/2026 con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 28/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 06/02/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 05/03/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2024, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e finanziaria;
- la Deliberazione n. 30 del 08/05/2024, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato le variazioni al Bilancio di Previsione finanziario anni 2024/2026 - applicazione quota di avanzo di amministrazione anno 2023;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- la Deliberazione n. 43 del 29/07/2024, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la verifica degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale anno 2024;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- il D.L. n. 183 del 31/12/2020 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. "Milleproroghe 2021";
- la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
- il D.L. n°36 del 30 aprile 2022 (c.d. decreto PNRR 2);
- il D.L. 21 giugno 2022, n°73 (c.d. decreto semplificazioni fiscali);
- il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE l'estensione di importo del subappalto relativo alla necessità di realizzare alcune lavorazioni suppletive sia di carattere edile che impiantistico per rendere più funzionale l'opera nel suo complesso, nell'ambito del progetto "NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO LOC. MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI - CODICE CUP I61B21001750001", nei confronti della ditta C.S.W.B. S.R.L. con sede in Brescia (BS), Via del Mella n. 52/B, C.F. e P.IVA: 03539100986, autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 1956 del 13/07/2023, citata nelle premesse, da Euro 387.335,49 a Euro 434.562,49, di cui Euro 10.284,53 per oneri di sicurezza, al netto dell'IVA di legge;

DI DARE ATTO, altresì, che l'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavori di competenza del subappaltatore;

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105 del D.lgs 50/2016, il subappalto è soggetto, in particolare, alle seguenti condizioni, prescrizioni ed obblighi:

- obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi del subappaltatore e i dati concernenti la relativa attestazione di qualificazione, con indicazione delle opere subappaltate;
- obbligo di adempiere a tutto quanto disposto dall' art. 105 del D.lgs 50/2016 e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e dal Capitolato Speciale d'appalto;
- ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, l'Appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto;
- qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi in conseguenza delle opere subappaltate, può essere fatta valere unicamente nei confronti dell'Appaltatore, restando l'amministrazione committente sollevata da qualsiasi eventuale pretesa al riguardo;
- Obbligo dell'impresa affidataria di adempiere a tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare:
 - A) di trasmettere il PSC all'esecutrice (c. 2 art. 101 del D.lgs 81/2008), con obbligo dell'impresa esecutrice di produrre, per il tramite dell'affidatario, eventuali proposte di integrazione, al piano di sicurezza e di coordinamento o esplicita accettazione dello stesso (con dichiarazione in originale) da depositare in cantiere e da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (c 2 art. 96 del D.lgs 81/2008);
 - B) di verifica del Pos dell'impresa esecutrice e la congruità al proprio Pos e quello delle altre esecutrici (c. 3 art. 101; c. 3 art 97 del D.lgs 81/2008 e c 7, art. 105 del D.lgs 50/2016)
 - C) di depositare in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, una copia del Pos della ditta esecutrice in originale che dovrà essere esplicitamente verificata ed approvata dal Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione (lett. b comma 1 art. 92 del D.lgs 81/2008 e dal comma 3 art. 101 del D.lgs 81/2008);

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- D) di trasmettere a questo Ufficio la documentazione di cui alla lett. a) comma 9 art. 90 del D.lgs 81/2008 (così come elencato nell' Allegato XVII del Decreto stesso): Dvr e dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008;
- E) di consentire l'accesso in cantiere ed iniziare i lavori oggetto del subappalto solo dopo aver adempiuto a tutto quanto sopra richiesto.

DI STABILIRE che in caso di esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni Antimafia a carico della ditta C.S.W.B. S.R.L. con sede in Brescia (BS), dopo il rilascio della presente autorizzazione, la stessa sarà revocata;

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, ult. capoverso, D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 1228 c.c. l'appaltatore risponde anche dei fatti dolosi o colposi del subappaltatore, eventualmente commessi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli in regime di subappalto;

DI COMUNICARE il presente provvedimento sia all'appaltatore sia al subappaltatore ai fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO CHE dalla presente determina non derivano impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico dell'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)